



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROVINCIA DI MESSINA

Rep. N° 152

OGGETTO: Contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di "Interventi di rimozione amianto edifici di proprietà comunale: Palazzo municipale di via vittorio emanuele (sede polizia locale, stato civile etc.) ex biblioteca ex palazzo municipale di via belvedere CUP B36F11000180002 – CIG 4079729DD.=

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di luglio in Montagnareale, nella sede del Comune avanti a me Dott. Princiotta Cariddi Vincenzo, Segretario comunale del Comune predetto, autorizzato a rogare contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente ai sensi delle disposizioni in materia vigenti in Sicilia, sono personalmente comparsi:

- 1) Il Sig. Adornetto Paolo nato a Librizzi (ME) il 30/06/1953 e residente in Patti (ME) – Via Pietro Novelli, 7, che interviene nel presente contratto nella qualità di Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Montagnareale, Codice Fiscale 86000270834, che in prosieguo sarà indicato con la dizione "Comune";
- 2) Il Sig. Castrovinci Basilio nato a Brolo (ME) il 26.10.1956 ed ivi residente in Vico Il Vittorio Emanuele III, N°6 - Codice Fiscale CST BSL 56R26 B198E, nella qualità di Amministratore Unico e Direttore tecnico dell'Impresa "Castrovinci Costruzioni srl" con sede in Contrada Fosso gelso, sn – Brolo (ME) Partita IVA 02611980836, che in prosieguo sarà brevemente indicata "Impresa".

Le parti di cui sopra, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, rinunziano, con il mio consenso, alla assistenza dei

testimoni e mi chiedono di questo atto per la migliore intelligenza del quale si premette:

- CHE con determinazione sindacale n.83 del 13/09/2011, ai sensi dell'art.7 della L. n.109/94, come recepita in Sicilia, integrata e modificata con le LL.RR. n. 7/2002 e ss.mm.ii., il sottoscritto geom. Saverio Sidoti dell'U.T.C., è stato incaricato progettista e nominato, Responsabile Unico del Procedimento relativamente al progetto dei lavori di Rimozione del tetto in amianto edifici di proprietà comunale: ex palazzo municipale destinato a presidio medico ed ex biblioteca via Belvedere;
- Che con delibera di G.M. N°15 del 10/02/2012 si prende atto dell'ordinanza N°507 del 20/09/2011 dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza Bonifiche e la Tutela delle acque, relativa al finanziamento della somma di € 67.440,73 per interventi di rimozione amianto edifici di proprietà comunale;
- Che con lo stesso atto si riapprovano i progetti esecutivi dei lavori di "Interventi di rimozione amianto edifici di proprietà comunale (*Palazzo municipale di via vittorio emanuele(sede polizia locale, stato civile etc.) ex biblioteca ex palazzo municipale di via belvedere*);
- Che con delibera di G.M. N°24 del 09/03/2012 si stabiliva la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara mediante gara informale;
- Che con nota del 13/03/2012 Prot. N°1374 il Sindaco in ottemperanza all'atto di Giunta sopra citato elencava le ditte da invitare alla gara;
- Che con lettera di invito raccomandata Prot. N°1548 del 21/03/2012 si invitavano le ditte elencate nella sopra citata nota del Sindaco a partecipare alla gara di che trattasi;
- che a seguito della gara espletata in data 10.04.2012 e con successivo provvedimento del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n°253 del 06/07/2012 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa "Castrovinci Costruzioni srl" con sede in Contrada Fosso gelso, sn – Brolo (ME) che ha offerto il miglior ribasso

del 5,1230% corrispondente ad un ribasso di € 2.897,25 sull'importo a base di € 56.553,72 più € 1.716,29 per oneri di sicurezza e quindi per l'importo complessivo netto di € 53.656,47;

- che il Comune di Montagnareale con nota Prot. n°2435 del 07.05.2012, in applicazione dell'art.15 della Legge n°183/2011, chiede alla Procura della Repubblica del Tribunale di Patti il rilascio del certificato generale, carichi pendenti e fallimentare della l'Impresa Castrovinci Costruzioni srl;
- che il Comune di Montagnareale con nota Prot. n° 2122 del 18/04/2012, in applicazione dell'art.15 della Legge n°183/2011, chiede all'Agenzia delle Entrate Direzione generale di Messina – Ufficio Territoriale di Patti il rilascio dei Certificati carichi pendenti fallimentare a carico dell'Impresa Castrovinci Costruzioni srl;
- Che con nota del 08/05/2012 il Comune di Montagnareale, in applicazione della legge 12/03/99 N°68, chiede all'Ufficio Provinciale del Lavoro il rilascio del certificato ove risultano gli obblighi di cui alla predetta legge;
- che in data 18/05/2012 , acclarati al prot. dell'Ente n° 2659 – 2660 - 2661, sono stati acquisiti i certificati del casellario Giudiziale e il certificato dei Carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di Patti;
- che in data 26/04/2012 acclarato al Prot. dell'Ente n°2229 è stato acquisito la certificazione di carichi pendenti – fallimentare rilasciato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Patti;
- che in data 18/05/2012 acclarato al Prot. N°2641 è stata acquisita la certificazione relativa agli obblighi scaturenti dalla legge 12/03/99 N°68;
- che l'Impresa ha presentato il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina n° CEW/7648/2012/CME0765 del 26/06/2012 dal quale risulta altresì, che nulla osta, nei confronti della stessa, ai fini dell'art. 10, della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modifiche ed integrazioni, normativa cosiddetta "antimafia";
- che l'Impresa e il Responsabile Unico del Procedimento, per l'intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto il verbale sulla perma-

nenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, come previsto dall'art.71, comma 3, dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

PREMESSO QUANTO SOPRA

Le parti convengono e stipulano quanto appresso in unico contesto con la superiore narrativa:

ARTICOLO 1

Il Comune, rappresentato dal Dirigente dell'Area tecnica Geom. Paolo Adornetto, affida all'Impresa "Castrovinci Costruzioni srl" con sede in Contrada Fosso gelso, sn – Brolo (ME), che in appalto accetta, tutti i lavori e le forniture occorrenti per l'esecuzione dei lavori di "Interventi di rimozione amianto edifici di proprietà comunale (*Palazzo municipale di via vittorio emanuele(sede polizia locale, stato civile etc.) ex biblioteca ex palazzo municipale di via belvedere*)", ai sensi ed in conformità del progetto e del Capitolato speciale di appalto.

ARTICOLO 2

L'appalto è disciplinato dalle norme comprese nelle leggi e regolamenti per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dello Stato e della Regione Siciliana, nonché alle condizioni specificate nel Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e nel Capitolato Speciale.

ARTICOLO 3

1. Il Comune pagherà all' "Impresa", per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di € 53.656,47 (diconsi euro cinquantatremilaseicentocinquantasei/47) per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara dall'impresa e corrispondente a una percentuale del 5,1230% sull'importo a base d'asta di € 56.553,72 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti a €

1.716,29.

2. Avverte, inoltre, l' "Impresa" che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo.

3. Il Comune precisa che la misura del corrispettivo da pagare all'"Impresa" è soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originario progetto dei lavori oggetto del presente contratto.

4. Il Comune invierà gli avvisi di emissione dei titoli di spesa alla sede legale dell' "Impresa".

5. Il Comune effettuerà i pagamenti all'"Impresa" mediante mandati emessi sul Tesoriere del "Comune".

6. L' Impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, assume l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al pagamento delle somme spettanti o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La ditta si obbliga altresì ad osservare scrupolosamente tutte le norme ivi contenute con espresso e ribadito richiamo alle norme di cui all'art. 3 commi 8 – 9 e 9 bis della citata legge 136/2010.

7. Sia il Comune che l'Impresa si impegnano al rispetto del protocollo di legalità stipulato in Palermo in data 12.07.2005. Le parti si danno reciproco atto del rispetto delle norme pattizie contenute nel presente contratto e che l'inosservanza e in particolare quelle previste al comma 8 – 9 e 9 bis della legge 136/2010, nonché quelle di cui all'art.2 della L.R. 20 novembre 2008, n°15 comportano la risoluzione di diritto del presente contratto.

8. L'"Impresa" dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della

suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi al “Comune” per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

In ogni caso, il Comune può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

ARTICOLO 4

1. L’“Impresa” si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dagli elaborati che fanno parte del progetto esecutivo;

2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al precedente punto 1, che gli stessi restano depositati agli atti del “Comune” e qui si richiamano quali parti integranti del presente contratto pur se non materialmente allegati.

3. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del capitolato speciale d’appalto anche se non materialmente allegato il quale ne fa parte integrante e sostanziale.

4. L’ “Impresa” si impegna a rispettare le condizioni di cui al piano operativo di sicurezza, redatto, come previsto dal decreto legislativo del 14 agosto 1996 n. 494, dal D.Lgs 528/00 e dal 626/94, dal redattore Geom. Saverio Sidoti. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto, per integrale accettazione, detto elaborato che è depositato agli atti del “Comune” e che si richiama quale parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato.

5. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 5

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la riso-

luzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 e del capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 6

1. L' "Impresa", a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, cauzione definitiva di €. 5.600,00 a favore di questo Comune mediante polizza fidejussoria n. 06/01/31/2480933 in data 10/07/2012 della Finanziaria Romana S.p.A. sede legale in Roma, Via Dora,1, della durata di mesi dodici dal 10/07/2012 al 10/07/2013.

2. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell' "Impresa", il "Comune" avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'"Impresa" dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che sarà assegnato, se il "Comune" ha dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 7

L'"Impresa" si impegna a produrre, prima della consegna dei lavori, come previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e del capitolato speciale d'appalto, copia di polizza di assicurazione dell'importo di euro 500.000,00 per danni a impianti e opere e per danni agli impianti e opere preesistenti.

Tale polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile verso terzi per

l'importo di €. 500.000,00.

ARTICOLO 8

Il presente contratto non potrà essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

ARTICOLO 9

Il "Comune" potrà autorizzare l' "Impresa" ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nei limiti indicati dall' "Impresa" stessa nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto.

ARTICOLO 10

1. L' "impresa" dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L' "Impresa" si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 11

L'impresa ha dichiarato la permanenza a tutt'oggi della regolarità contributiva in favore dell'INAIL, INPS e CASSA EDILE.

ARTICOLO 12

L' "Impresa", come previsto dall'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", perché occupa meno di N°15 dipendenti.

ARTICOLO 13

A tutti gli effetti del presente contratto, l' "Impresa" elegge domicilio presso la sede del Comune, Via Vittorio Emanuele .

ARTICOLO 14

L' "Impresa" assume a proprio carico, come previsto dall'articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 15

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione in misura fissa.

Fanno parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati gli atti nello stesso citati che comunque vengono sottoscritti per conoscenza ed accettazione dalle parti e da me ufficiale rogante.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30.06.2006 n°196 e successive modificazioni, informa l'impresa che tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento

delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente contratto in forma pubblica amministrativa, che consta di N° facciate per intero.

Dello stesso ho dato lettura alle parti che dichiarano di approvare unitamente agli infracitati allegati dei quali si omette la lettura per espressa dispensa delle parti medesime, avendo le stesse dichiarato di avere piena e completa conoscenza e di accettarle.-

PER IL COMUNE:

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA:

IL SEGRETARIO COMUNALE: